

# Maxi debiti rateizzati senza blocco di crediti in F24

## Compensazioni

Chi supera i 100mila euro non incappa nel divieto se c'è una dilazione in atto

**Alessandra Caputo**

Nessun divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, a condizione che i pagamenti risultino regolari. Lo precisa la risposta n. 136 pubblicata ieri, relativa all'istanza presentata da un contribuente che chiedeva la corretta interpretazione dell'articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 223/2006.

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), con il comma 94 ha previsto l'inserimento del comma 49-quinquies con cui introduce un blocco all'utilizzo di crediti in compensazione in presenza di debiti erariali superiori a 100mila euro.

Successivamente, il comma 2 dell'articolo 4 del nuovo Dl 39/2024 ha riscritto il comma 49-quinquies, apportando alcune novità. Tra queste, si segnala l'espressa previsione che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Nella risposta, l'Ufficio ricorda che questa norma non è ancora operativa in quanto la decorrenza è fissata al 1° luglio 2024. Ma precisa anche che gli appare evidente dal dettato normativo la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione. Resta inteso che non deve essere intervenuta decadenza nel piano e che, quindi, i pagamenti devono essere regolari.

L'attuale versione del comma 49-quinquies prevede anche altre due novità. Mentre nella versione originaria della norma la causa del blocco era da ricercarsi nelle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, nella nuova versione, la previsione è più ampia e il blocco scatta se la soglia di 100mila euro è superata con le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché con le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero.

La seconda novità riguarda l'esclusione della limitazione con riferimento ai crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, vale a dire: dei contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali; dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si ricorda, infine, che il Dl 39/2024 ha anche previsto un limite all'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro. Il divieto è contenuto nel comma 3-bis dell'articolo 121 del Dl 34/2020, inserito dal Dl 39/2024. Questa norma, tuttavia, come anche ricordato nella risposta di ieri, non produce ancora effetti in quanto subordinata all'emanazione di un regolamento del ministro dell'Economia e delle finanze.